



COMUNE DI SAN PIER NICETO
Città Metropolitana di Messina
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n.13 del 23 luglio 2019

R.G. 27 del 23 luglio 2019

Oggetto: Modifica della regolamentazione della sosta e della circolazione in occasione dello svolgimento di manifestazioni in occasione di manifestazioni ed attività aventi natura socio-culturale, ludico-ricreative e sportive (Estate Sampietrese) **periodo 24 luglio - 31 agosto 2019.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Sentita la richiesta dell'Assessore Chillemi Salvatore Giuseppe, con la quale, chiede la regolamentazione della sosta e del transito, al fine di poter utilizzare gli spazi ed aree pubbliche e/o aperte al pubblico ricadenti nel territorio di questo Comune, per lo svolgimento delle manifestazioni di cui in oggetto;

Atteso che il Sindaco pro-tempore del Comune di San Pier Niceto, Dr. Luigi Pietro Calderone ha autorizzato lo svolgimento delle manifestazioni;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni di che trattasi, procedere alla modifica della regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta, in modo tale da istituire, nelle vie e/o piazze cittadine, interessate dalle manifestazioni, nel periodo 24 luglio - 31 agosto, nei giorni e negli orari delle manifestazioni e comunque sino alla conclusione delle stesse, il divieto di sosta, con rimozione forzata, ed il divieto di transito e sospensione temporanea della circolazione, che saranno comunicate con adeguato preavviso;

Atteso, quindi, che si rende necessario adottare un formale provvedimento di disciplina e regolamentazione della circolazione e della sosta come innanzi meglio specificato;

Visto l'art. 107 del D.Lvo n° 267/2000 e s.m.i. ed avvalendosi delle funzioni attribuite con determina Sindacale n.5 del 21.5.2019;

Visto l'art.18 del T.U.L.P.S. nr. 773 del 18.6.1931 e gli artt. 15 e 123 del Regolamento di esecuzione n.635 del 6.5.1940 e ss.mm.ii.;

Visto gli artt. 7 e 9 del D.Lvo 30.4.1992 nr.285 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16.12.1992 nr.495 e ss.mm.ii.;

Visto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, recante prot. 16742 del 25.02.2010, con il quale si è confermato che “ *dopo l'entrata in vigore del t.u.e.l. (art.107), spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti aventi contenuto tecnico e come tali anche quelli di disciplina della circolazione che non siano di competenza della Giunta (ZTL o zone assimilate, APU e aree per la sosta a pagamento), ovvero che abbiano carattere generale al punto di avere un rilievo politico*”; (in tale senso anche: T.A.R. Campania, Sez. I, 12.7.2004 nr.10085 – T.A.R. Veneto, Sez. I, nr. 456/2004 – T.A.R. Veneto, nr. 1798/2003 – T.A.R. Veneto, Sez. I, 19.9.2002);

Visto gli artt. 360 e 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153;

ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO E DELLA SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA

nelle vie e/o piazze cittadine, interessate dalle manifestazioni, **nel periodo 24 luglio - 31 agosto, nei giorni e negli orari delle manifestazioni** e comunque sino alla conclusione delle stesse;

- I provvedimenti della presente ordinanza saranno resi noti al pubblico, con adeguato preavviso, mediante l'apposizione di segnaletica stradale temporanea e **possono essere temporaneamente sospesi per motivi di ordine e sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione;**
- I contravventori alle prescrizioni fatte con la presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

Durante il periodo della sospensione temporanea della circolazione:

1. È vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, nelle vie e/o piazze cittadine interessate dalle manifestazioni;
2. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i partecipanti, nei limiti del possibile e sempreché ciò possa avvenire in condizioni di sicurezza, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai cittadini residenti e/o dimoranti nelle vie interessate per comprovate e specifiche esigenze, nonché ai veicoli e/o mezzi adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, e a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. Inoltre, possono circolare i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie (sarà sufficiente esibire la certificazione rilasciata dagli Enti competenti);
3. Inoltre si rammenta che in caso di emergenza l'organizzazione è obbligata a sospendere le manifestazioni tempestivamente.
4. In caso di inosservanza di quanto sopra prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. per inosservanza del divieto di circolazione.

DISPONE

La trasmissione della presente:

- Alla Legione Carabinieri Sicilia Stazione di San Pier Niceto;
- Alla Legione Carabinieri Sicilia Stazione di Fondachello Valdina;
- Al Sig.Sindaco per doverosa conoscenza;
- All'Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente;

PRECISA

Che la presente è, in ogni caso, subordinata (ove previsto) al possesso della necessaria licenza per spettacoli o trattenimenti pubblici di cui all'art 68 e 69 del T.U.L.P.S. (ed al rispetto delle condizioni /prescrizioni stabilite in tale provvedimento) ovvero del preavviso al Questore ex art. 18 - 25 dello stesso T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 N.773 e ss.mm.ii.) nonché di tutto quanto ulteriormente richiesto (Siae,collaudo palco, certificazioni server ed impianti elettrici, ecc).

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4" della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034e ss.mm.ii., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania o, entro 120 gg., al Presidente della Regione Sicilia.

dalla Residenza Municipale, **23 luglio 2019**

Il Comandante
Cap.Francesco Crimaldi